

CGIL



Settore

Nuovi Diritti

CGIL

Non ti la stiamo solo

Biotestamento – disposizioni anticipate di trattamento

LEGGE 22.12.2017 N. 219

Con la collaborazione dell'Associazione "L. Coscioni"

LA LEGGE

Il 22 dicembre 2017, dopo una battaglia durata anni e che ha visto la nostra Organizzazione tra le più decise sostenitrici, è stata finalmente approvata la legge sul biotestamento che è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale



Le DAT

La nuova legge riconosce le disposizioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari. E' ora possibile – nel proprio biotestamento – dare indicazione sui trattamenti sanitari ai quali si vuole o non si vuole essere sottoposti. Indicazioni fondamentali in caso di futura incapacità ad esprimere le proprie scelte.

Non si possono esigere trattamenti contrari alla legge



Le DAT – 2 Come compilare il testo

E' possibile sia formulare un testo di proprio pugno, sia utilizzare dei modelli preformati. Alla fine di questo vademecum proponiamo il testo elaborato dall'Associazione "Luca Coscioni", da sempre in prima fila nel sostegno alla proposta di legge



Le DAT - 3

- Il testo che proponiamo può ovviamente essere adattato, modificandolo, alle esigenze di ognuno.
- Allo stesso modo è possibile variare in tempi successivi le DAT
- Chi si trovasse in condizioni fisiche di impossibilità a redigere il testamento potrà avvalersi di dispositivi tecnologici che consentano la comunicazione



Le DAT – 4 Testamento precedente

La legge si applica alle disposizioni depositate in Comune o presso un Notaio prima della sua entrata in vigore. E' comunque consigliabile – se possibile e cautelativamente – rinnovare il testamento



ONERI

Il testamento biologico è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.



IL FIDUCIARIO

- La figura del fiduciario è assimilabile a quella dell'esecutore nel testamento "ordinario".
- La nomina non è obbligatoria
- Può essere nominata qualunque persona maggiorenne e capace di intendere e di volere



IL FIDUCIARIO - 2

- Può accettare la nomina mediante sottoscrizione delle DAT o successivamente con atto separato.
- Dovrà comunque avere copia del testamento
- Potrà disattendere le DAT per palese incongruità delle stesse o per l'emergere di nuove terapie non esistenti al momento della manifestazione di volontà



DOPO LA COMPILAZIONE

Dopo la compilazione del testamento si può:

- Trasformarlo in atto pubblico (tramite Notaio o funzionario pubblico autorizzato)
 - Far autenticare la firma da un funzionario pubblico o da un pubblico ufficiale

E' consigliabile autenticare due copie per conservarne una presso di sè



IL DEPOSITO

L'atto, in qualunque forma redatto potrà essere depositato:

- Presso il Comune dove sia creato l'apposito Registro
 - Presso il Notaio
- Presso le strutture sanitarie in caso di regolamento Regionale
- Presso una persona di fiducia in caso di impossibilità delle altre opzioni



I REGISTRI

Si può sollecitare la creazione del Registro presso il proprio comune mediante:

- Attivazione di una/o o più consigliere/i comunali
- Raccolta firme

Saremo a disposizione per fornire chiarimenti sui percorsi da intraprendere



CARTELLA SANITARIA ELETTRONICA

Il nostro ordinamento prevede già l'obbligo di istituzione presso ogni Regione della Cartella Sanitaria Elettronica.

E' necessario oggi insistere sulla piena attuazione di quella previsione la cui applicazione renderà superfluo qualunque ipotetico Registro Nazionale dei testamenti biologici



OBIEZIONE DI COSCIENZA

La legge non prevede in alcun modo l'obiezione di coscienza ma solo la possibilità per il medico di rifiutarsi di dar luogo a trattamenti contrari alla legge (suicidio assistito, eutanasia). Qualunque dibattito su questa tematica appare pertanto meramente strumentale



LA LEGGE 38/2010 LE CURE PALLIATIVE

La legge 38/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto alle cure palliative e alla sedazione palliativa profonda che non va confusa né con l'eutanasia né con il suicidio assistito perché non è volta a procurare la morte, non usa i medesimi farmaci ed è reversibile



LA LEGGE 38/2010 LE CURE PALLIATIVE

La legge sul biotestamento –
all'art. 2 – prevede
espressamente la praticabilità
della sedazione palliativa
profonda finora oggetto di
cautela da parte di molti medici
che temevano di incorrere
nell'accusa di eutanasia

